



COMUNE DI GUIGLIA

Provincia di Modena

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE RELATIVE AI
TRATTAMENTI SANITARI
(TESTAMENTO BIOLOGICO)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 4 del 29.01.2014

INDICE

1. OGGETTO

2. FINALITA'

3. DEFINIZIONI

4. SOGGETTI INTERESSATI

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

6. ANNOTAZIONI DELLE DICHIARAZIONI SUL REGISTRO

7. CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

8. ACCESSO AGLI ATTI

9. DISPOSIZIONI FINALI

10. ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale di GUIGLIA intende disciplinare le modalità organizzative afferenti l'istituzione ed il funzionamento del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà relativamente ai trattamenti sanitari.

ART.2 - FINALITA'

Il Comune di GUIGLIA, nell'ambito della propria autonomia e potestà regolamentare istituisce il Registro Comunale delle Dichiarazioni anticipate di volontà relativamente ai trattamenti sanitari con l'unico obiettivo di garantire a ciascun individuo la libertà di scelta, indipendentemente da ispirazioni etiche e/o ideologiche.

Il Registro ha lo scopo di garantire la certezza della data del deposito della Dichiarazione e la fonte di provenienza.

ART.3 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

a- **DICHIARAZIONE ANTICIPATA RELATIVA AI TRATTAMENTI SANITARI** (sinonimo di testamento biologico, testamento di vita) un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non è più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui dovrà essere sottoposta;

b- **DICHIARANTE** il soggetto residente nel Comune di GUIGLIA che rende la dichiarazione di avvenuta redazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario (testamento biologico);

c- **FIDUCIARIO** il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del dichiarante nel momento in cui lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere in ordine ai trattamenti medici da eseguire;

d- **FIDUCIARIO SUPPLENTE** il soggetto che assolverà alle funzioni di cui alla lettera c) qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni. E' facoltà del dichiarante nominare o meno il fiduciario supplente;

e- **REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI OVVERO TESTAMENTO BIOLOGICO**, registro riportante il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta redazione della dichiarazione di volontà/testamento e l'elenco dei dichiaranti oltre che dei fiduciari (eventualmente anche i fiduciari supplenti) e del luogo in cui è depositato il testamento biologico;

f- **FUNZIONARIO ACCETTANTE**: Funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro. Il funzionario accettante rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta predisposizione della Dichiarazione anticipata di volontà. Il Funzionario accettante non conosce il contenuto della Dichiarazione di volontà che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso.

ART. 4 SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i soggetti residenti nel Comune di GUIGLIA che abbiano compiuto i 18 anni di età e che abbiano redatto, nei modi di legge, un documento contenente la propria dichiarazione anticipata relativa ai trattamenti sanitari possono dichiarare l'esistenza di tale dichiarazione al fine dell'annotazione nel "Registro".

Il venir meno della residenza nel Comune di GUIGLIA non comporta la cancellazione dal "Registro", ma non permette più l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

I soggetti residenti nel Comune di GUIGLIA che abbiano nei modi previsti dalle vigenti disposizioni redatto la dichiarazione di volontà possono recarsi personalmente (previo appuntamento) presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al fine di presentare una dichiarazione che confermi l'esistenza della dichiarazione anticipata di volontà relativamente ai trattamenti sanitari;

L'atto dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000, da sottoscrivere dal Dichiarante e dal fiduciario e, se citato, anche dal fiduciario supplente, davanti al Funzionario competente a ricevere la documentazione.

Il modulo di dichiarazione dovrà contenere anche l'informativa all'interessato di cui all'art.13 del Decreto Legislativo nr. 196 del 30.06.2003;

Il soggetto residente potrà presentare la dichiarazione di avvenuta redazione della dichiarazione anticipata di volontà ovvero del testamento biologico con l'indicazione:

- del nominativo del soggetto fiduciario delegato che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante allorquando il medesimo dichiarante si trovi nell'incapacità di intendere e di volere in ordine ai trattamenti medici da eseguire;
- del luogo in cui l'originale della dichiarazione anticipata /testamento biologico è conservato;
- del soggetto o dei soggetti autorizzati ad accedere al Registro e, conseguentemente, alla documentazione collegata;

Il dichiarante potrà altresì indicare un fiduciario supplente che assolverà le funzioni sopra riportate qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di adempiere;

Il soggetto residente potrà presentare ulteriori attestazioni riferite a nuove e diverse dichiarazioni rese che si aggiungono a quelle precedenti ovvero le sostituiscono in toto qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell'ultima;

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro rilascerà al Dichiarante un'attestazione relativa all'avvenuta presentazione della dichiarazione di redazione della Dichiarazione di volontà/testamento.

ART. 6 ANNOTAZIONI DELLE DICHIARAZIONI SUL REGISTRO

In esito all'avvenuta presentazione della dichiarazione il Funzionario procederà alle dovute annotazioni nel Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari conservato presso lo stesso Ufficio incaricato della raccolta con l'indicazione del:

- numero progressivo assegnato
- giorno del deposito
- nominativo del dichiarante
- nominativo del fiduciario e qualora indicato, del fiduciario supplente
- luogo di conservazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario/testamento .

Le iscrizioni nel "Registro" saranno effettuate a cura del Funzionario incaricato al ricevimento immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione, e in ogni caso comunque entro le 24 ore successive alla presentazione della medesima dichiarazione;

Le iscrizioni nel Registro potranno valere per le finalità e negli ambiti stabiliti dalle norme in vigore.

ART. 7 CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

I dati forniti dai soggetti residenti in relazione al procedimento in oggetto verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque informatici sia mezzi cartacei.

Le modalità tecniche che verranno adottate relativamente alle fasi procedurali che prevedano il trattamento con strumenti elettronici sono quelle previste dall'allegato b) del D.Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità tecniche che verranno adottate relativamente alle fasi procedurali che prevedano il trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici sono quelle previste dall'allegato b) del D.Lgs.vo 196/2003 e s.m. e i. e saranno le seguenti:

- agli incaricati individuati saranno impartite istruzioni finalizzate al controllo ed alla custodia per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento degli atti e dei documenti contenenti dati personali;
- gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti saranno dagli stessi controllati e custoditi fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione , gli atti e documenti in parola saranno restituiti al termine delle operazioni affidate;
- l'accesso all'archivio cartaceo contenenti dati personali sensibili sarà controllato e autorizzato.

ART. 8 ACCESSO AGLI ATTI

Il Funzionario incaricato come competente consentirà l'accesso ai dati annotati nel Registro dietro presentazione di richiesta scritta motivata ed inoltrata da uno dei soggetti indicati come Fiduciari nella dichiarazione resa dall'interessato esclusivamente per i fini consentiti dalla legge nonché nel rispetto della legislazione vigente in materia di diritto di accesso e di protezione dei dati personali .

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

In relazione alla normativa vigente in materia, l'Amministrazione Comunale si riserva l'adozione dei regolamenti nonché l'integrazione dei documenti che si rendessero necessarie per la piena attuazione del progetto.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° aprile 2014.